

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti d'aziende delle regioni turistiche (art. 25 LLO 2)

Ad eccezione di imprese industriali, personale d'ufficio, dipendenti tecnici e di altro, il personale di vendita nelle grandi aziende del commercio al dettaglio.

Adulti:

Settimana lavorativa:	Al massimo 50 ore tra lunedì e domenica (art. 9 cpv. 1 lett. b LL).
Lavoro straordinario:	Superamento della durata massima settimanale: È solo possibile in casi eccezionali, se sono soddisfatte le condizioni citate nell'art. 12 LL. Allora il lavoro straordinario è possibile, ma non può superare 2 ore al giorno, tranne nei giorni feriali liberi. La compensazione non ha influenza sul limite di 140 ore all'anno (art. 12 LL). Il lavoro straordinario non è pianificabile!
<i>Disposizione speciale:</i>	<i>Il lavoro straordinario effettuato di domenica è da compensare entro 14 settimane (art. 8 cpv. 1 OLL 2), ma solo durante le domeniche autorizzate!</i>
Compensazione:	La compensazione di lavoro sospeso per motivi dell'azienda o del lavoratore è possibile solo entro certi limiti, vedi l'art. 11 LL.
Prolungamento settimana:	La durata massima della settimana può essere aumentata di un massimo di 4 ore in caso di forti fluttuazioni stagionali. In media di 6 mesi, a seconda della durata del rapporto di lavoro, la compensazione dell'aumento delle ore è necessaria (art. 22 OLL 1).

Lavoro diurno e serale:	Esso si situa tra le ore 06.00 e le 23.00 (17 ore). Con il consenso scritto dei lavoratori, questo arco può essere spostato fino di un'ora in avanti o indietro (art. 10 LL). Il lavoro della singola persona deve rimanere compreso in uno spazio di 14 ore, incluse le pause e lo straordinario – attenzione, il riposo giornaliero è da rispettare.
Lavoro notturno:	Il lavoro al di fuori del periodo diurno e serale è vietato. (art. 16 LL).
Riposo giornaliero:	Almeno 11 ore consecutive, 8 ore una volta la settimana a condizione che nella media di due settimane vengano raggiunte le 11 ore (art. 15a LL).
Pause:	Vanno fissate in modo da dividere a metà il tempo di lavoro. Le pause sono da fare al più tardi dopo 5 ½ ore. Pausa entro un periodo di lavoro di una durata superiore a 5 ½ = 15 minuti, se la durata lavorativa è superiore alle 7 ore = 30 minuti, se è superiore alle 9 ore = 60 minuti. Se si lavora più di 7 ore, la pausa di 30 minuti non può essere accorciata (art. 18 LL OLL 1).

Giorno di riposo:	La domenica (art. 18 LL). Divieto del lavoro domenicale (art. 18 LL). Quando il lavoro domenicale è autorizzato, al più tardi dopo 6 giorni (art. 21 OLL 1).
<i>Lavoro domenicale</i>	<i>Durante la stagione il lavoro domenicale è permesso con seguente premesse: L'azienda si deve trovare in una regione turistica e deve servire ai bisogni specifici dei turisti. Solo il lavoro domenicale che viene svolto per il servizio alla clientela è autorizzato (art. 25 OLL 1).</i>
<i>Giorno di riposo durante la stagione:</i>	<i>Il datore di lavoro deve accordare ai lavoratori 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell'anno, ma per ogni trimestre deve esserne concessa almeno una domenica (art. 12 cpv. 1 OLL 2). (Non si può lavorare più di 6 giorni di fila).</i>
Semigiornata libera:	Oltre al giorno di riposo il datore di lavoro deve concedere al lavoratore ogni settimana una semigiornata libera (art. 21 LL).
<i>Disposizione speciale:</i>	<i>Con il consenso del lavoratore, la semigiornata libera può essere concessa in una sola volta (cumulata) per quattro settimane al più, purchè la durata massima della settimana lavorativa rimanga osservata nella media. Durante la stagione, per servire i turisti, la semigiornata libera può essere cumulata per un periodo di 8 settimane. (art. 21 LL, art. 25 OLL 1, art. 14 cpv. 1 OLL 2).</i>

Ulteriore regole: vedi pagina 2

Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio, (Legge sul lavoro, LL)

<http://www.admin.ch/ch/d/sr/82.html#822>

Legge, LL = SR 822.11, Ordinanza LLO 1 = RS 822.111, LLO 2 = RS 822.112, LLO 5 = RS 822.115

Legge sul lavoro: Disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo per i dipendenti d'aziende delle regioni turistiche (art. 25 LLO 2)

Giovani (fino al compimento del 18° anno d'età // divieto per giovani > 15 anni, vedi art. 30 LL)

Settimana lavorativa:	Durata massima di 50 ore tra lunedì e domenica (art. 9 cpv. 1 lit. b LL).
Lavoro diurno e serale:	Al massimo 9 ore lavorative sull'arco di 12 ore. Non può superare quella degli altri lavoratori della stessa azienda o, in difetto, quella ammessa dall'uso locale (art. 31 LL). Giovani fino a 16 anni possono lavorare fino alle 20.00 al massimo, dopo il compimento del 16° anno d'età fino alle 22.00 (art. 31 LL).
Lavoro notturno:	Divieto di lavoro notturno (Art. 31 cpv. 4 LL)
Lavoro domenicale:	Divieto (art. 31 cpv. 4 LL), art. 15 cpv. 2 OLL 5: Le aziende delle regioni turistiche di cui all'articolo 25 dell'ordinanza 2 del 10 maggio 2000 concernente la legge sul lavoro possono impiegare giovani al di fuori dell'ambito della formazione professionale durante 26 domeniche per anno civile. Le domeniche possono essere ripartite in modo irregolare sull'arco dell'anno.
Riposo giornaliero:	Almeno 12 ore consecutive (art. 16 OLL 5).
Riposo prima della scuola:	Lavoro unicamente fino alle ore 20.00 del giorno precedente (art. 17 OLL5).
Lavoro straordinario:	Durante la formazione professionale la durata massima lavorativa, non può essere superata, ad eccezione dei casi in cui la collaborazione è necessaria per correggere disfunzioni d'esercizio dovute a forza maggiore (art. 17 OLL 5).
Apprendisti:	Accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni legali. Non si può occupare giovani di domenica (art. 31 LL).

Disposizioni supplementari:

Le normative della Legge sul lavoro servono a tutelare la salute dei lavoratori. La Legge sul lavoro è una legge federale di diritto pubblico ed è quindi diritto imperativo. Gli accordi contrattuali sono possibili solo nell'ambito delle disposizioni di legge. Sono inoltre da osservare le regolamentazioni dei contratti collettivi dichiarati di obbligatorietà generale.

Registrazione della durata del lavoro

La durata del lavoro svolto, il lavoro straordinario, e le pause di 30 minuti e oltre, sono da registrare con l'indicazione dell'ora esatta. I documenti devono essere fatti in modo comprensivo per i lavoratori e le autorità. I documenti sono da conservare nell'azienda per almeno 5 anni (art. 73 OLL1).

I documenti sono da allestire in modo chiaro e comprensibile, affinché il contenuto sia percepibile e verificabile sia per i lavoratori che per gli organi di controllo.

Comunicazione degli orari di lavoro / piano di lavoro

Nella pianificazione degli orari di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a coinvolgere i lavoratori interessati. Gli orari di lavoro sono da comunicare ai lavoratori il più presto possibile, di regola con 2 settimane di anticipo (art. 69 OLL 1). Nelle attività stagionali, questo periodo può essere ridotto a 1 settimana (art. 21 CCNL). Il piano di lavoro è da comunicare mediante affissione o in un altro modo appropriato (art. 47 LL).

Diritti di partecipazione per i lavoratori

Per questioni di sicurezza sul lavoro e tutela della salute, per l'organizzazione dell'orario di lavoro, per il lavoro notturno e domenicale (art. 17, 19 e 48 LL).

Vista sull'esterno: In generale la vista sull'esterno è prescritta. Posti di lavoro senza luce del giorno o vista libera sull'esterno, i quali vengono occupati durante più di 2½ giorni alla settimana: Fare delle rotazioni in altre aree o in aggiunta alle normali pause, 20 minuti di pause pagate per mezza giornata, sala pausa con vista libera sull'esterno (vedi anche indicazioni relative al art. 15 OLL 3).

La Legge sul lavoro su internet: www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Legge sul lavoro e ordinanze. Qui si trovano anche le [Indicazioni concernenti la legge sul lavoro e le sue ordinanze](#)

[Durata del lavoro e del riposo \(admin.ch\)](#) : www.seco.admin.ch > Lavoro > Condizioni di lavoro > Protezione dei lavoratori > Durata del lavoro e del riposo

Sommari, altri rami di commercio: www.kiga.gr.ch -> ispettorato del lavoro -> leggi / informazioni